

Audizione dell'ANCIT

Presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato

nell'ambito dell'”Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti d'imposta”

INTEGRAZIONI

Roma 17 gennaio 2023

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Indice	
Integrazioni alle semplificazioni in materia di crediti d'imposta	3
Disponibilità alla riforma	5
Relatori	6

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

INTEGRAZIONI ALLE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CREDITI D'IMPOSTA

Su richiesta del Presidente della Commissione formuliamo la presente integrazione al fine di favorire i lavori della stessa Commissione per addivenire ad una migliore indagine conoscitiva, preliminare, ponendoci come obbiettivo il raggiungimento di una semplificazione e razionalizzazione legislativa.

Come già anticipato, il ricorso del legislatore all'utilizzo del credito d'imposta in sostituzione delle deduzioni/detrazioni incentiva l'utilizzo del credito da parte di imprese e cittadini, poiché la possibilità della cessione dello stesso a terzi non erode i risparmi sebbene nel passato, controlli preventivi non previsti dalla norma e l'assenza di limiti massimi soprattutto nell'ambito dei Bonus Facciate al 90%, hanno causato frodi alle casse dello Stato per circa 4,4 miliardi di euro (dato 2021).

È noto a Codesta Onorevole Commissione che i danni causati dagli intenti fraudolenti hanno obbligato il legislatore ad intervenire più volte e non sempre correttamente, prevedendo limiti alle cessioni successive e l'apposizione del Visto di Conformità su pressoché tutte le richieste di cessione o sconto in fattura di Bonus edilizi.

Tutti gli interventi legislativi hanno limitato le possibili frodi; il legislatore, con la Circolare AdE n. 33/2022, ha fornito alcuni elementi che contraddistinguono la "colpa grave" del Cessionario.

Nell'ultimo intervento legislativo, (il DL 176/2022 conv. nella Legge 13/2023) è stato stabilito di utilizzare il credito residuo in 10 anni ed è stato aumentato il numero delle cessioni del credito d'imposta da due a tre futuri utilizzatori, determinando quindi la possibilità di cedere, successivamente alla prima altre tre volte il credito a favore di soggetti quali banche, intermediari ed assicurazioni.

Permane una situazione di immobilismo generale nella quale i crediti presenti all'interno dei Cassetti Fiscali di imprese e privati stanno ormai determinando una mancanza di liquidità ormai insostenibile.

L'Ancit plaude alla riduzione della percentuale dal 110% al 90% in quanto la sostenibilità economica della casse erariale deve essere tutelata.

Riteniamo che i crediti fiscali in campo edile e soprattutto le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura debbano essere mantenute poiché permettono anche a chi non ha una capienza fiscale di poter usufruire di questa agevolazione incentivando, pertanto, la ripresa economica e consentendo, inoltre, maggiori entrate fiscali e contributive.

A causa delle problematiche riscontrate fino ad oggi si propone una modifica legislativa nella quale sia concesso un maggior termine per riportare in avanti negli anni la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti imposta relativi al "Superbonus".

Permettere, cioè, agli operatori finanziari ed alle banche di effettuare le cessioni senza alcun limite temporale e numerico poiché il sistema bancario offre affidabilità e sicurezza.

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sarebbe opportuno riconsiderare la proposta dell'Associazione Bancaria Italiana e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, bocciata dal Governo, che suggerivano di permettere agli intermediari l'utilizzo immediato in compensazione con i crediti ceduti dalle imprese di parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24.

Riguardo a tutti gli altri crediti d'imposta quali ad esempio Beni Strumentali - Ricerca, Sviluppo Innovazione Tecnologica, Design e Ideazione Estetica - Formazione 4.0, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di cedere parte ovvero il credito a terzi con le tutele già previste dalla norma quali l'apposizione del Visto di Conformità.

Un'ulteriore semplificazione, per incrementare la platea degli asseveratori, sarebbe quella di riconoscere quali soggetti autorizzati all'apposizione del visto di conformità, i soggetti citati all'art. 63 del D.P.R. 600/72, cioè anche ai professionisti qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di cui alla norma UNI 11511, certificati da soggetti terzi ed esterni alle associazioni. Il mancato intervento delle associazioni nel riconoscimento della certificazione rappresenta una garanzia per lo Stato.

Si ricorda che per la ripresa dello sviluppo economico si rende necessario che il legislatore provveda a ripartire i crediti scaturiti ed utilizzati nel primo periodo con possibilità di compensazione nel primo quinquennio, per la parte residua tutt'ora ancora da utilizzare in compensazione in un decennio, ciò è motivato dal fatto che attualmente l'utilizzo degli stessi è bloccato per il raggiungimento del tetto disponibile alla compensazione da parte di istituti bancari e terzi intermediari. Questo tipo di intervento consentirebbe di poter ripartire l'utilizzo del credito residuo, indipendentemente dall'anno in cui si è generato, in ulteriori 10 rate annuali.

Considerato il fatto che l'Agenzia delle Entrate sia già a conoscenza dell'emersione del credito nel momento steso in cui tale credito venga caricato sul suo sito si potrebbe rendere non più necessario riportare nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti il credito stesso in quanto la tracciabilità dello stesso avviene esclusivamente con l'utilizzo del modello F24.

Le interessanti opzioni introdotte con lo sconto in fattura, nei confronti del fornitore, hanno di fatto escluso i bonus edilizi dalla logica operativa tradizionale, della deduzione in cinque oppure dieci anni, in presenza di capienza d'imposta, ad una nuova logica operativa che ne prevede un recupero immediato.

Ciò consente di monetizzare il beneficio (al netto dello sconto finanziario applicato da controparte), cedendolo, con maturazione di un corrispondente credito di imposta in capo al cessionario, il quale può utilizzare detto credito in compensazione con i propri tributi e contributi, ovvero cederlo a sua volta a terzi.

In sintesi, il contribuente / impresa non sostiene alcuna spesa perché il beneficio viene anticipato in fattura dal fornitore, mediante un apposito sconto sul corrispettivo che si traduce per quest'ultimo in un credito di imposta che può utilizzare in compensazione con i propri tributi e contributi, oppure può "monetizzare" (al netto dello sconto finanziario applicato da controparte) cedendolo a banche, player finanziari o altri soggetti terzi.

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

*Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.*

*Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Da un'analisi del biennio 2020-2021, per ogni un euro di uscita finanziaria pubblica in termini di crediti o detrazioni fiscali si è ottenuto in ritorno economico pari ad euro 43,3 centesimi, pertanto, il costo netto per lo Stato è pari a 56,7 centesimi.

Indipendentemente dal periodo pandemico sono aumentati sia gli investimenti, sia l'occupazione e sia il fatturato comportando un incremento di entrate erariali.

Per proseguire ed incentivare nuovi interventi è necessario confermare sia la possibilità di cessione del credito e sia lo sconto in fattura incrementando il numero dei professionisti coinvolti nel processo di apposizione del visto di conformità.

Altresì sarebbe opportuno prevedere che i crediti d'imposta che non trovano capienza in un anno possano essere riportati a nuovo nell'anno successivo consentendone un maggior termine per l'utilizzo in compensazione. In sintesi, occorre rimuovere il divieto di riporto a nuovo del credito non usufruito.

Ciò consentirebbe lo sblocco dell'acquisto dei crediti d'imposta in oggetto da parte delle banche senza maggiori oneri finanziari di sconto per i cedenti.

Riteniamo, inoltre, opportuno un intervento di prassi amministrativa che semplifichi e chiarisca i numerosi dubbi applicativi fornendo delle interpretazioni autentiche ad opera del legislatore in quanto ad oggi numerosi sono ancora i dubbi applicativi.

Non dovrebbe rilevare la percentuale dello stato di avanzamento dei lavori (ad oggi assai vincolante) così come il perimetro di applicazione temporale ed oggettivo del requisito SOA per le imprese affidatarie di lavori superiori a 516.000,00 euro.

Disponibilità alla riforma

“Come Associazione siamo disponibili a partecipare ad un tavolo tecnico per la riforma della norma nell’ottica di una semplificazione e razionalizzazione e per evitare che la stessa sia oggetto di successive critiche, ciò anche in virtù del fatto che occorre tenere conto che lo stesso DL 34/2019 (l. 58/2019), di recente emanazione all’art. 4-septies, ha modificato l’art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente prevedendo che l’Amministrazione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibili, con norme comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.”

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE
Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Delegazione/Relatori:

Dott. Stefano Eugenio Maria Perego – Consigliere Nazionale ANCIT

Dott. Giacomo Spampinato – Consigliere Nazionale ANCIT

Dott. Antonino Franchina – Responsabile nazionale rapporti istituzionali con il Parlamento

Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani
Via G.B. Moroni 32 – 20146 Milano – tel. 024692113 fax. 02700447577
info@ancit.it – www.ancit.it

Iscritta nella Sezione II dell'elenco Associazioni che posso rilasciare l'attestato presso il MISE

Iscritta nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore ora I.S.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze